8. il sistema della difesa civica della Repubblica è costituito dai Difensori Civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e dai difensori civici degli Enti locali opportunamente fra loro coordinati, al fine di assicurare in ogni Regione la tutela nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché dei collaterali sistemi di erogazione di pubblici servizi;
9. le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali regolano l'esercizio delle funzioni di difesa civica, assegnano le risorse necessarie e riconoscono autonomia organizzativa e finanziaria per assicurare la indipendenza e l'efficacia della azione;
10. la legge regionale determina gli ambiti territoriali della difesa civica secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza;
11. la legge disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del Difensore Civico affinché nessun cittadino rimanga privo di tutela.

I Difensori Civici regionali e delle Province autonome confidano nell'iniziativa del Congresso delle Regioni, quale sede di più compiuta rappresentanza dei Parlamenti regionali, per giungere presto all'attivazione della difesa civica in quelle Regioni ove ancora manca e per incidere efficacemente nei processi legislativi in corso a livello nazionale e a livello regionale (Legge di semplificazione 2001, razionalizzazione delle Authority, revisione della Legge 241/1990, revisione del decreto legislativo n.267/2000, provvedimenti di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, nuovi Statuti regionali) al fine di portare a compimento un ordinamento della difesa civica italiana allineato a quello degli altri Stati dell'Unione Europea, confermando così la lungimiranza dei legislatori regionali che consentì il decollo della difesa civica nel nostro Paese nella prima stagione delle Regioni.

CONGRESSO DELLE REGIONI

Seconda Sessione 2002 – Roma, 5 giugno 2002
Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio

Risoluzione approvata su:

Le Regioni per una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini

Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell'evoluzione delle istituzioni della Repubblica ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa - hanno dato origine tra gli anni settanta e ottanta alla difesa civica nell'ordinamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale.

Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l'assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica.

Nel nostro tempo:

- la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le Assemblee elettive di ogni livello a
 dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;
- la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione e agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al difensore civico;
- il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di stampo federalista, nell'eliminazione dei controlli

preventivi di legittimità sugli atti, nel rafforzamento degli organi esecutivi, nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici.

Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti

Il Congresso delle Regioni

impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

a) ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente , d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame dell'Assemblea e dei Consigli il presente documento;
b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore Civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;

c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore civico in materia di accertamento e valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica;

d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione, evitando ogni forma di settorializzazione e consolidando l'organicità delle competenze del Difensore civico regionale anche nei riguardi della amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva sull'efficacia degli atti ispirate a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilità dei comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;

e) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l'esercizio della difesa civica anche in forme associative;

f) a costituire un Gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa e il trasferimento dei risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;

g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica;

h) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell'istituto di difesa civica.

Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome

Costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-politico per la riforma della difesa civica regionale e locale[15]

Firenze, 2 ottobre 2002

Con la Risoluzione approvata il 5 giugno scorso dal Congresso delle Regioni per "una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini", le Regioni, a 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro paese e a seguito delle recenti modifiche costituzionali, hanno affermato la prevalente potestà legislativa nel campo degli strumenti a tutela dei diritti umani e di cittadinanza, cardine del nuovo ruolo dei Parlamenti regionali quali sede istituzionale di "garanzia" e di controllo e del processo di revisione Statutaria in chiave federalista per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato a principi di imparzialità, trasparenza, equità.

In questo quadro si qualificano gli obiettivi prioritari riguardo al riconoscimento della piena legittimità Statutaria della difesa civica, al completamento della rete regionale di tutela, alla riforma della legislazione regionale in materia, alla attivazione delle intese più opportune con le Autonomie locali e lo Stato per un moderno servizio di difesa civica capace di raccogliere i risultati più avanzati dell'esperienza europea e del dibattito in corso.

Con questa Risoluzione la difesa civica regionale e locale divengono assi portanti di un "sistema" territoriale di tutela a scala nazionale, imperniato su basi di sussidiarietà e coordinamento, orientato ad assicurare in ogni realtà i fondamentali diritti dei cittadini nei confronti di ogni livello dell'amministrazione pubblica. Da qui il pieno riconoscimento del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore primario della Conferenza e del Congresso delle Regioni in materia di difesa civica e della sua rappresentatività anche in ambito europeo e internazionale.

[15] Testo approvato dalla Conferenza dei Presidenti riunitasi a Genova il 18 ottobre 2002

Ciò premesso, a fronte, da un lato, delle vaste problematiche aperte e dei profondi squilibri territoriali nella tutela di fondamentali diritti, dei processi di frammentazione e settorializzazione che rischiano di consolidarsi nelle discipline e nell'esercizio della difesa civica; dall'altro, della accelerazione impressa in questo campo dalla cittadinanza europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dai lavori in corso per la nuova Convenzione Europea e, in Italia, dagli stessi orientamenti per l'istituzione anche nel nostro paese di un Difensore Civico nazionale,

la ***Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome,***

di intesa

con il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome,

decide

di dar vita a livello della terza Commissione del Congresso delle Regioni al Gruppo di lavoro tecnico-politico previsto dalla stessa Risoluzione e finalizzato:

- a realizzare un'indagine sulla legislazione vigente nelle singole Regioni in materia di difesa civica regionale e locale, nonché sui processi di adeguamento e aggiornamento in atto nelle diverse realtà;
- a contribuire ad una moderna e attuale configurazione Statutaria della difesa civica regionale e locale, anche sulla scorta dei principi elaborati in sede di dibattito per le riforme istituzionali e per un "sistema" nazionale di tutela, oltre che in documenti e risoluzioni adottate a livello europeo e internazionale;
- -a promuovere la individuazione di fondamentali principi e prerogative della difesa civica, secondo ambiti territoriali ottimali e criteri di autonomia organizzativa e funzionale, formulando proposte utili alla riforma della legislazione regionale e alla diffusione degli strumenti "non giurisdizionali" di tutela;
- a formulare proposte e soluzioni normative che residuano alla competenza legislativa del Parlamento nazionale, in grado di raccordare funzioni e strumenti di tutela agli ordinamenti europei.

Il suddetto Gruppo tecnico-politico è composto:

- dal Presidente della terza Commissione del Congresso delle Regioni con funzioni di Coordinatore;

- da tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;
- da sei Difensori Civici designati dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e Province autonome;
- da un rappresentante rispettivamente designato a livello nazionale dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM.

Il Gruppo di lavoro tecnico-politico potrà avvalersi di professori ed esperti di livello universitario e della collaborazione di Centri universitari e istituzioni specializzate di ricerca operanti in campo nazionale, designati dalle Regioni interessate.

Il Gruppo è impegnato a favorire da parte delle Regioni il più ampio trasferimento delle innovazioni e sperimentazioni in materia e a sostenere, attraverso adeguati supporti conoscitivi, le iniziative volte al completamento della rete regionale di difesa civica.

Il Gruppo tecnico-politico, per il tramite della Conferenza, potrà instaurare rapporti di studio e di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE), al fine di favorire la convergenza ordinamentale con gli omologhi istituti di difesa civica degli Stati membri.

La segreteria del Gruppo si avvarrà di personale facente capo agli Uffici regionali di difesa civica ed individuerà le risorse più adeguate per assicurare il funzionamento del Gruppo di lavoro.

Il presente atto è sottoposto alla ratifica del Congresso delle Regioni.

PARTE QUARTA

Verso la riforma della difesa civica regionale e locale

Sommario

1.L'attività del Gruppo di lavoro tecnico-politico
2.Appendice.
- *La legislazione regionale vigente in materia di difesa civica.*

PAGINA BIANCA

L'attività del Gruppo di lavoro tecnico–politico sulla riforma della Difesa civica.

1) La Composizione

L'anno 2002 si è concluso con la nomina del Gruppo di lavoro allargato (Regioni, Difensori Civici Regionali, ANCI, UPI e UNCEM).

Esso è così composto:

NOME	COGNOME	CARICA
Antonio	DI SANZA	Presidente III Commissione Congresso delle Regioni
Vincenzo Marco	NESCI	Vice Presidente III Commissione Congresso delle Regioni
Fiorenza	BASSOLI	Vice Presidente III Commissione Congresso delle Regioni
Elena	DONAZZAN	Segretaria III Commissione Congresso delle Regioni
Aldo	BACCHIOCCHI	Sindaco di San Lazzaro di Savena rappresentante.te ANCI
Eugenio	SCALISE	Presidente Consiglio Provinciale di Firenze Rappresentante UPI
Romano	FANTAPPIE'	Difensore Civico Regione Toscana
Alessandro	BARBETTA	Difensore Civico Regione Lombardia
Fabio	BORTOLOTTI	Difensore Civico Provincia autonoma di Trento
Antonio	DI GIOVINE	Difensore Civico Regione Liguria
Giovanni	MASCIOCCHI	Difensore Civico Regione Abruzzo
Gian Paolo	TOSEL	Difensore Civico Regione Friuli Venezia Giulia
Maria Grazia	VACCHINA	Difensore Civico Regione Valle d'Aosta
Werner	PALLA	Difensore Civico Provincia autonoma di Bolzano
Marco	ZANINI	Settore giuridico-istituzionale Conferenza dei Presidenti
Paolo	PIETRANGELO	Comunicazione istituzionale Conferenza dei Presidenti
Fabrizio	GIGLI	Segreteria del Gruppo tecnico politico

Al riguardo, il Presidente della III Commissione del Congresso delle Regioni, chiamato a coordinare i lavori del nuovo organismo, si è così espresso: "è con particolare soddisfazione che comunico l'avvenuto insediamento in questi giorni del Gruppo di lavoro allargato (Regioni, Difensori civici regionali, Anci, Upi e Uncem), dopo la Risoluzione approvata dal Congresso delle Regioni per il

completamento della rete di difesa civica e le riforma della legislazione regionale, in funzione di più ampie "garanzie" per i cittadini e di un sistema generalizzato di tutele imperniato a livello territoriale su basi di "sussidiarietà".

A 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro Paese, e alla luce delle modifiche costituzionali, i Parlamenti regionali hanno voluto così affermare la prevalente potestà legislativa nel campo degli strumenti finalizzati alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani e di cittadinanza, quale cardine per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato a principi di imparzialità, trasparenza, equità.

In questo quadro, il Gruppo di lavoro ha posto al primo punto del suo programma l'impegno per una moderna configurazione Statutaria del Difensore civico regionale e locale, in grado di raccordare gli strumenti "non giurisdizionali" di tutela alle realtà europee, dove le grandi tradizioni della difesa civica hanno potuto contare sul pieno riconoscimento costituzionale.

Nel solco della funzione istituzionale di "garanzia" e di controllo che compete ai Consigli regionali e delle Province autonome, il gruppo di lavoro intende perciò contribuire alla affermazione di un effettivo "servizio" di difesa civica, dotato di forti prerogative di autonomia e capace di sostenere quei principi di responsabilità, di modernizzazione e di efficacia dei pubblici poteri che sono divenuti parte integrante della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione ed oggi al centro della nuova Convenzione Europea.

Il Gruppo di lavoro, che per la prima volta vede riuniti ad un "tavolo di riforma" i protagonisti della difesa civica istituzionale, si pone naturalmente come momento di collaborazione in questo straordinario sforzo di adeguamento e di convergenza europea. per un nuovo ruolo della difesa civica regionale e locale che non può non discendere dagli Statuti regionali. Si tratta infatti di colmare divari storici e disparità non più sostenibili fra le diverse aree, mettere fine alla frammentarietà delle competenze, rilanciare la sua funzione generale in direzione di una amministrazione pubblica più aperta e competitiva.

2 Le linee programmatiche di attività.

Il Gruppo di lavoro, insediatosi il 9 gennaio 2003, ha approvato le seguenti linee programmatiche di attività.

1) Ricognizione della normativa sulla istituzione ed il funzionamento dei **Difensori Civici regionali e delle Province autonome,** finalizzata, alla luce dei processi di riforma costituzionale, ai seguenti due filoni di ricerca:

- **Statuti regionali:** esame del **ruolo istituzionale** e della **identità/status** del Difensore Civico;
- **Atti legislativi e regolamentari:** analisi del regime giuridico in vigore focalizzata alle seguenti caratteristiche istituzionali e funzionali:

- organo e procedura di nomina
- requisiti
- incompatibilità
- durata del mandato
- garanzie
- funzioni e prerogative
- finalità e procedure di intervento
- modalità di accesso
- poteri di sanzione
- rapporti interistituzionali e informativi
- dotazioni organiche e funzionale
- budget e indennità

- le **forme** e gli **strumenti di coordinamento** fra la difesa civica regionale e la difesa civica locale (comunale, provinciale, di comunità montana) esistenti nelle diverse realtà;

2) Ricognizione "strutturale" sui **Difensori Civici locali** (Comuni, Province, Comunità Montane) attraverso profili istituzionali concernenti:

- le fonti statutarie e regolamentari
- gli organi elettivi
- i diritti e gli interessi tutelati
- le competenze e gli interventi d'ufficio
- l'ambito delle funzioni di tutela
- rilevanza esterna degli atti e delle segnalazioni
- i rapporti con le amministrazioni
- i rapporti con altri enti e organizzazioni pubbliche
- i mezzi della comunicazione pubblica
- autonomia funzionale e strutture organizzative
- le forme **associative** o **"convenzionali"** per l'esercizio delle funzioni a livello territoriale;

3) Ricognizione del **quadro normativo** di riferimento (base giuridica) sulle competenze e i poteri esercitati dalla difesa civica regionale e locale ex legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

4) Stato giuridico e condizioni per l'esercizio delle funzioni di **Mediatore Europeo.**

5) Ricognizione delle caratteristiche istituzionali e funzionali dei **Difensori Civici Nazionali** (o organi similari) degli Stati membri concernenti:

- fonti costituzionali e legislative

- organi e procedure elettive
- requisiti
- incompatibilità
- durata del mandato
- garanzie
- funzioni e prerogative
- finalità e procedure di intervento
- modalità di accesso
- poteri di sanzione
- rapporti interistituzionali e informativi
- dotazione organica (natura amministrativa e funzionale)
- budget e indennità
- **architettura istituzionale** dei diversi sistemi (livelli e gradi di coordinamento)

6) Finalità e competenze delle **Commissioni parlamentari per le petizioni** esistenti presso il Parlamento Europeo e altri Parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri;

7) Esame delle **proposte legislative avanzate a livello nazionale** in materia di difesa civica, estese a ruoli e figure di tutela "settoriale" (minori, ambiente, detenuti, ecc.);

8) Individuazione dei **"principi"** significativi in materia di strumenti "non giurisdizionali" a tutela dei diritti e delle libertà del cittadino, derivanti anche da Trattati, risoluzioni e raccomandazioni di Istituzioni europee e internazionali;

9) **Audizioni** con organismi istituzionali rappresentativi di categorie economico-sociali ed istituzioni di ricerca, secondo un calendario da definire, su temi concernenti:

- l'esperienza della difesa civica istituzionale: regionale e locale
- il contributo alla sua moderna configurazione (statutaria e legislativa) in rapporto alla evoluzione federale
- gli strumenti di "garanzia" e le reti di informazione
- il contenimento delle "controversie giurisdizionali"
- i processi di semplificazione e innovazione amministrativa
- i controlli "interni " alla amministrazione e i mezzi di "autotutela"
- la funzione di "osservatorio" sulla conflittualità, quale contributo alla funzione legislativa dei Parlamenti regionali e all'azione amministrativa (stato, regione, enti locali);

10) Formulazione delle **proposte** concernenti:

- una **moderna configurazione statutaria** della difesa civica regionale e locale, orientata anche ad un **riconoscimento costituzionale** (convergenza europea);
- **i principi e le prerogative fondamentali** della difesa civica e della sua **autonomia organizzativa,** nonché gli ambiti ottimali per il suo esercizio a livello territoriale;
- **le soluzioni normative,** comprese quelle che residuano alla competenza legislativa del Parlamento nazionale, in grado di raccordare funzioni e strumenti agli ordinamenti europei, e di armonizzare la legislazione regionale e nazionale in funzione dell'esercizio organico di competenze e poteri, anche in riferimento al Testo unico degli Enti locali e alle discipline di semplificazione, nonché le possibili **proposte legislative di iniziativa regionale** in materia di difesa civica.

11) **Convegno nazionale** organizzato dalle Regioni, in collaborazione con ANCI, UPI e UNCEM, per la presentazione dei risultati e delle proposte di riforma (prevista la pubblicazione degli atti).

12) **Relazione** sulla attività complessiva del Gruppo di lavoro tecnico – politico.

Regione Abruzzo

Lo Statuto non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 20 ottobre 1995, n. 126

Istituzione del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione e finalità.
1. È istituito nella Regione Abruzzo l'Ufficio del Difensore civico.
2. Il Difensore Civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

Art. 2 - Funzioni.
1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale
b) degli enti, aziende o loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
c) degli enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
d) degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale.
2. Nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore Civico può:
a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 (Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. La precedente lettera così recitava:
"a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 del presente articolo, informandone il Presidente della Giunta regionale");
b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.